

Informativa sulla Firma Elettronica Avanzata (FEA)

Il presente documento, predisposto da A2A S.p.A. (di seguito "Società"), è conforme all'articolo 57, commi 1 e 3, del DPCM 22/02/2013, che stabilisce le regole tecniche per la generazione, apposizione e verifica della Firma Elettroniche Avanzata (FEA), qualificata e digitale. Il DPCM pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21/05/2013, attua il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). Nello specifico, questo DPCM, stabilisce le regole tecniche per la Firma Elettronica Avanzata, qualificata e digitale, adeguando le procedure al CAD. Le regole tecniche definite dal DPCM specificano le caratteristiche di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità dei documenti informatici sottoscritti con queste tipologie di firma. La presente Nota Informativa ha l'obiettivo di:

- Informare sulle caratteristiche del sistema utilizzato dalla Società per erogare il servizio di Firma Elettronica Avanzata, garantendo il rispetto delle prescrizioni dell'art. 56 comma 1 del DPCM 22/02/2013.
- Descrivere le tecnologie impiegate per l'erogazione del servizio e come queste permettono di ottemperare alle normative vigenti.

1. Informazioni generali (Decreto Regole Tecniche, art. 57 comma 1 lettera e, g)

1.1 La Firma Elettronica Avanzata (FEA) permette di firmare digitalmente, garantendo autenticità, integrità, la non ripudiabilità del documento e l'identificazione del Firmatario. La Società ha introdotto questa nuova modalità di firma dei documenti con l'obiettivo di ridurre e, ove possibile, eliminare nel corso del tempo l'uso della carta.

La sottoscrizione di tali documenti avviene tramite un processo informatico che identifica il Firmatario e autorizza l'apposizione della firma tramite un meccanismo di sicurezza.

Conclusa l'operazione di sottoscrizione, viene avviato il processo di conservazione del documento informatico sottoscritto, conformemente alla normativa vigente. La firma e il servizio di firma elettronica sono forniti dalla Società ai sensi dell'art. 55, comma 2, lett. a) del Decreto Regole Tecniche.

1.2 I documenti che per il momento verranno sottoscritti con la Firma Elettronica Avanzata riguarderanno la maggior parte dei dichiarativi fiscali predisposti dalla funzione AFC della Società.

1.3 Il servizio di Firma Elettronica Avanzata consente al Firmatario di:

- di visualizzare e consultare il documento direttamente sullo schermo del proprio dispositivo;
- apporre la propria firma in formato elettronico utilizzando lo stesso dispositivo.

Al termine della procedura di sottoscrizione, il documento informatico acquisisce le caratteristiche tecniche che ne garantiscono l'integrità e l'immodificabilità.

1.4 Al termine del processo di firma, il documento informatico sottoscritto viene reso disponibile al Firmatario in formato PDF, tramite invio all'indirizzo di posta elettronica fornito in fase di registrazione. Nel caso in cui il Firmatario modifichi successivamente il proprio indirizzo di posta elettronica, è tenuto a comunicarlo ai referenti incaricati, i quali provvederanno ad aggiornare il database. Al momento della sottoscrizione, sarà inoltre possibile scaricarne una copia del documento tramite il link ricevuto all'indirizzo di posta elettronica indicato.

1.5 I documenti informatici ai quali è stata apposta la Firma Elettronica Avanzata vengono inviati ad un soggetto terzo denominato ARKon (abilitato a svolgere il servizio di conservazione dei documenti informatici) per la conservazione conforme alla normativa vigente, disciplinata nel CAD e nelle norme attuative (in particolare, il DPCM del 3/12/2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12/03/2014). La conservazione ha lo scopo di conferire al documento informatico le caratteristiche di immutabilità, autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità, tramite la memorizzazione dei documenti informatici su di un idoneo supporto informatico che ne permette la conservazione per la durata prevista dalla legge.

2. La dichiarazione di accettazione dell'utilizzo della FEA remota (Decreto Regole Tecniche, art. 57 comma 1 lettera a)

L'utilizzo della Firma Elettronica Avanzata (FEA) è subordinata all'accettazione esplicita da parte del Firmatario, mediante la sottoscrizione di un apposito modulo di adesione fornito dalla Società, corredato dall'informativa sull'utilizzo della FEA e da quella relativa al trattamento dei dati personali.

La dichiarazione di accettazione della FEA OTP, sottoscritta dal Firmatario e accompagnata da un valido documento di identità, saranno conservati per un periodo minimo di venti anni, nel rispetto dei requisiti di disponibilità, integrità, leggibilità e autenticità, ai sensi dell'art. 57 comma 1 lett. B) del DPCM.

In assenza di tale accettazione, non sarà possibile procedere con la Firma Elettronica Avanzata, restando tuttavia disponibile l'opzione della firma autografa.

3. Le caratteristiche e tecnologie del sistema di firma elettronica remota (decreto regole tecniche, art. 56 DPCM 22/02/2013)

3.1 Identificazione del Firmatario del documento: per assicurare l'identificazione del Firmatario, gli operatori della Società richiedono allo stesso un documento di riconoscimento in corso di validità di cui all'art. 35 del DPR 445/2000 e verificano l'identità. Il Firmatario per utilizzare la soluzione FEA deve obbligatoriamente essere identificato e preventivamente prestare la propria adesione firmando l'apposito modulo di adesione (dichiarazione di accettazione) fornita dalla Società ai sensi dell'art. 57 comma 1 lett. a) del DPCM. L'adesione alla soluzione FEA è facoltativa e può essere revocata in qualsiasi momento dal Firmatario. L'adempimento dell'identificazione e della adesione preventiva sono a carico esclusivo della Società.

3.2 La connessione univoca della firma al Firmatario: la connessione univoca della firma al Firmatario è garantita dalle informazioni contenute all'interno del file evidenza XML, generato e sigillato digitalmente dal partner tecnico Kopjra Srl a valle di un procedimento di firma elettronica brevettato e conforme allo standard ISO/IEC 27037:2012.

L'evidenza probatoria di firma XML ha la finalità di registrare tutti i passaggi effettuati, gli eventi e i dati della transazione di firma attraverso una metodologia forense che acquisisce una serie di prove, tra le quali: l'impronta hash del documento firmato, il numero di telefono del Firmatario che ha immesso l'OTP, il suo indirizzo IP, nonché tutto il traffico di rete e le relative chiavi di cifratura.

3.3 Il controllo esclusivo del Firmatario del sistema di generazione della firma: accedendo alla piattaforma web, il Firmatario ha accesso al documento da sottoscrivere, con la possibilità di verificarne in piena autonomia il contenuto, i propri dati personali ed ogni dettaglio sulle condizioni e/o clausole da sottoscrivere prima di procedere alla firma tramite FEA-OTP.

Durante il processo di sottoscrizione elettronica, la manifestazione del consenso e il controllo esclusivo sulla firma e sul documento sono garantiti attraverso l'inserimento, da parte del Firmatario, di un codice di sicurezza univoco (One Time Password - OTP), ricevuto sul proprio numero di telefonico previamente verificato

3.4 Possibilità di verifica che il documento informatico sottoscritto non abbia subito modifiche dopo l'apposizione della firma: il Firmatario ha sempre la possibilità di verificare che il documento informatico sottoscritto non abbia subito modifiche dopo l'apposizione della firma; sul sito istituzionale dell'AgID al seguente URL <https://www.agid.gov.it/identita-digitali/firme-elettroniche/software-verifica>, sono disponibili, gratuitamente, una serie di software di verifica.

3.5 Possibilità per il Firmatario di ottenere evidenza di quanto sottoscritto: il processo di firma prevede la messa a disposizione dei documenti sottoscritti dal Firmatario, tramite l'invio all'indirizzo di posta elettronica indicato in fase di adesione; l'evidenza probatoria di firma XML sopra citata permette di ottenere evidenza di quanto sottoscritto. Il file XML è verificabile tramite apposito strumento all'indirizzo <https://validator.webtrust.kopjra.com/>. Il documento originale (non firmato) viene incluso all'interno del file evidenza probatoria XML generato dal partner tecnico Kopjra Srl. Inoltre, il Firmatario potrà sempre richiedere la stampa del documento originale, o l'invio dello stesso per e-mail o PEC.

3.6 Individuazione del Soggetto Erogatore della soluzione FEA: il Firmatario è sempre in grado di identificare con certezza il Soggetto Erogatore (il soggetto che eroga la soluzione di firma) in quanto gli operatori di quest'ultimo informano con puntualità e chiarezza il Firmario del servizio ed i loghi sono ben evidenziati. Inoltre, il nome del Soggetto Erogatore viene indicato come dato aggiuntivo ("tag") dal tracking del processo di firma del partner tecnico Kopjra; pertanto, viene correttamente inserito all'interno del file evidenza XML sopra citato.

3.7 Assenza nell'oggetto della sottoscrizione di qualunque elemento idoneo a modificare gli atti, i fatti e i dati in esso rappresentati: l'assenza di qualunque elemento nell'oggetto della sottoscrizione atto a modificare gli atti, fatti o dati nello stesso rappresentati, è garantita dalla tipologia dei documenti che devono essere tutti in un formato conforme all'Allegato 2 delle Linee Guida AgID, quindi ad esempio nel formato standard PDF/A o nel formato PDF con utilizzo di font (caratteri) interoperabili standard.

3.8 Connessione univoca della firma al documento sottoscritto: il documento originale (non firmato) viene incluso all'interno del file evidenza probatoria XML generato dal partner tecnico Kopjra Srl. Tale documento viene infine firmato digitalmente da Kopjra stessa a garanzia di integrità. Ciò garantisce che ogni firma elettronica abbia valore esclusivamente nel contesto del documento per cui è stata generata.

3.9 Servizio di assistenza e revoca del consenso: in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di firma elettronica avanzata, la nostra società assicura la disponibilità di un servizio di assistenza dedicato ai soggetti Firmatari. È inoltre garantita la possibilità, ove possibile, di revocare il consenso all'utilizzo della soluzione di firma elettronica avanzata.

4. Condizioni generali

4.1 Gratuità del Servizio: l'adesione al Servizio è completamente gratuita

4.2 Recesso: la Società ha il diritto di recedere dal rapporto relativo al servizio di Firma Elettronica con un preavviso di 30 (trenta) giorni, dandone comunicazione al Cliente tramite Raccomandata a.r. e/o a mezzo posta elettronica all'indirizzo fornito dal Cliente. Il Cliente ha diritto di revocare il consenso all'utilizzo del servizio FEA.

4.3 Legge applicabile e foro competente: il presente contratto è soggetto alla legge italiana. Per ogni controversia, nessuna esclusa, che dovesse insorgere tra le parti in relazione al Servizio di Firma Elettronica erogato dalla Società, competente a giudicare sarà esclusivamente il Foro di Milano.

5. Informazioni riguardanti la copertura assicurativa (Decreto Regole Tecniche, art. 57 commi 2, 3)

In conformità alla normativa vigente, la Società ha stipulato una polizza assicurativa con una Società di assicurazione abilitata ad esercitare nel campo dei rischi industriali, al fine di poter proteggere il Firmatario e i terzi da eventuali danni cagionati dalla soluzione FEA-OTP, ai sensi dell'art. 57 commi 2 del DPCM. La copertura assicurativa rispetta i massimali imposti dalla normativa.